

# NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI <sup>5</sup>

Requisito necessario per l'iscrizione all'elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, tenuto con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'Organismo di mediazione.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di mediazione, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza almeno biennale, come previsto per legge e partecipare nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo di mediazione.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo di mediazione.

L'Organismo di mediazione può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo di mediazione.

I mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione d'imparzialità;

- b) informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- e) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- h) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo di mediazione;
- l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell'Organismo di mediazione;
- m) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.